



Comune di Chiaverano

Unione della Serra

Città Metropolitana di Torino

Piazza Ombre, 1 – 10010 Chiaverano TO

Tel. 0125-54805 Fax 0125-54144

E-mail: info@comune.chiaverano.to.it

PEC: chiaverano@cert.ruparpiemonte.it

P. IVA 02195200015



ORDINANZA N. 15 DEL 04/05/2020

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA SULLE AREE PERTINENZIALI AL LAGO SIRIO IN PARTICOLARE SULLA PIATTAFORMA, SULLE PANCHINE E SULLE SPIAGGE E IN TUTTA L'AREA DI SANTO STEFANO.

IL SINDACO

- Visto** Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- Visto** DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- Visto** il Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”
- Visto** gli art. 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della strada e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 es.m.i.
- Visto** l'art. 32 della Costituzione “tutela della Salute”
- Valutata** la necessità dell'adozione di un provvedimento finalizzato al divieto di sosta nelle aree pertinenziali del Lago Sirio e nell'area di Santo Stefano

ORDINA

A PARTIRE DA MERCOLEDI 06/05/2020 SINO AL 17/05/2020

- **DIVIETO DI SOSTA IN TUTTA L'AREA PERTINENZIALE DEL LAGO SIRIO (PIATTAFORMA, PANCHINE, SPIAGGE, AREE VERDI)**
- **DIVIETO DI SOSTA IN TUTTA L'AREA DI SANTO STEFANO (AREA VERDE)**

E' AMMESSO ESCLUSIVAMENTE IL TRANSITO PER MOTIVI DI ATTIVITA' MOTORIA E/O SPORTIVA RISPETTANDO LE DISTANZE E L'USO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI.



Comune di Chiaverano

Unione della Serra

Città Metropolitana di Torino

Piazza Ombre, 1 – 10010 Chiaverano TO

Tel. 0125-54805 Fax 0125-54144

E-mail: info@comune.chiaverano.to.it

PEC: chiaverano@cert.ruparpiemonte.it

P. IVA 02195200015



Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 ad € 500.00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50.00. In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura, alla Questura, ai Carabinieri ed alla Polizia Municipale.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- ◆ entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1997 n. 10 nei termini e modo previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971 n. 1034
- ◆ entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P. R. 24/11/1971 n. 1199

la Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del provvedimento

IL SINDACO
(Maurizio Fiorentini)

